

Quali imprese possono assumere apprendisti

Possono stipulare contratti di apprendistato **tutti i datori di lavoro di imprese private appartenenti a tutti i settori di attività**. Per la pubblica amministrazione, si è in attesa di regolamentazione delle modalità di attuazione del Nuovo Apprendistato.

Il **numero massimo degli apprendisti** che un'impresa può assumere (anche per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate) dipende dalla tipologia di impresa e dal numero di lavoratori dipendenti presenti.

Per le **imprese non artigiane** valgono i seguenti limiti: il numero complessivo di apprendisti non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 % per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. È in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

Per le **imprese artigiane** rimangono in vigore i limiti fissati dalla legge quadro n. 443 del 1985.

Per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 % degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante.